STATUTO

Organizzazione di Volontariato

"Corpo Pompieri Volontari Muggia - ODV"

ART. 1
(*Denominazione, sede e durata*)

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'organizzazione di volontariato, non riconosciuta, avente la seguente denominazione: Corpo Pompieri Volontari Muggia - ODV; in breve "CPV Muggia - ODV" da ora in avanti denominata "associazione".
2. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà integrata automaticamente con le parole "ETS - Ente del Terzo Settore" e diventerà "Corpo Pompieri Volontari Muggia - ODV - ETS";
3. L'associazione ha la sede legale nel Comune di Muggia (TS). L'eventuale successivo cambio di sede nel medesimo comune non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
4. L'Associazione potrà istituire o sopprimere sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

ALLEGATO all'atto
Reg.ti 16/12/2022
N° 4736 Serie 3
IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gandin

ART. 2
(*Scopo*)

1. L'associazione è retta e disciplinata secondo i principi della democraticità, della solidarietà sociale, della partecipazione attiva volontaristica, della trasparenza, della parità di genere, è apolitica, apartitica, asindacale e aconfessionale.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle attività d'interesse generale, preminentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. Essa opera, in via esclusiva o principale, nei seguenti ambiti indicati all'art. 5 del D. Lgs. 117/17:
   d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
   i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
   y) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

ART. 3
(*Finalità*)

1. L'associazione persegue le seguenti finalità:
   a) Divulgare la cultura della protezione civile e della sicurezza sia in riferimento alla prevenzione e repressione degli incendi, sia promuovendo il soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenza e calamità naturali, che in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione;
   b) Promuovere per i propri associati l'informazione, la formazione e l'addestramento;
   c) Promuovere l'efficacia e l'efficienza della rete e della collaborazione con enti istituzionali, pubblici e privati, per la sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione.

ART. 4
(Attività)

1. Per raggiungere i suddetti scopi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

   a) Protezione Civile: fornire soccorso tecnico e logistico in caso di eventi di emergenza, calamità naturali o in qualsiasi caso utile alla protezione della vita umana, dei beni comuni e dell'ambiente anche mediante azioni finalizzate alla prevenzione oppure al ripristino dei servizi essenziali alla popolazione; intervenire in via principale, ma non esclusiva, nella prevenzione e repressione degli incendi boschivi e d'interfaccia; intervenire in caso di ricerca persone disperse; intervenire in ambito di soccorso acquatico e salvaguardia dell'ambiente acquatico; utilizzare sistemi a pilotaggio remoto (UAS, SAPR, droni ecc.) al fine delle attività; intervenire in caso di emergenza, ovvero per le opportune esercitazioni, esclusivamente su richiesta degli organi preposti all'intervento; realizzare attività coordinate con le Istituzioni Pubbliche per la sorveglianza, prevenzione e tutela del territorio al fine di mitigare possibili rischi per la popolazione e/o l'ambiente, e/o per fornire il supporto tecnico/logistico in caso di eventi di particolare importanza non aventi finalità di soccorso e/o emergenza; attuare iniziative e servizi di supporto sociale, come raccolta generi alimentari e beni di prima necessità, a favore della collettività, con particolare riguardo delle fasce fragili quali, in via indicativa e non esaustiva, persone anziane, diversamente abili e giovani; attività di safety e della prevenzione incendio ed esodo in caso di emergenza;
   b) attività di formazione: organizzare per enti (pubblici e privati), soggetti privati e per i propri associati corsi di formazione teorici e pratici, attività di addestramento, esercitazioni sia in ambito interno sia in collaborazione con altri enti specializzati in tali tematiche; organizzare seminari, convegni, incontri a tema nelle materia di competenza dell'associazione; prevedere, quando e ove possibile, lo svolgimento di tirocini, di stage, di servizio civile, nazionale ed europeo, e di servizio di volontariato europeo, sempre nel rispetto delle normative vigenti e secondo quanto previsto dall'art. 5, lett. d) del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
   c) attività culturali: organizzare occasioni di scambio e collaborazione sia tra i propri associati che con altri enti, pubblici e privati, che perseguano i medesimi scopi; realizzare attività e iniziative aperte alla popolazione così da sensibilizzare sul tema della sicurezza e divulgare la cultura della protezione civile; realizzare attività rivolte a bambini e ragazzi per sensibilizzare alla cultura della protezione civile, dell'antincendio boschivo e del rispetto ambientale;
   d) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento;
2. L'associazione riconosce il Sindaco, competente per territorio, l'Autorità locale di Protezione Civile, la Protezione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia quale organo coordinatore di riferimento, Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia, Sistema Sanitario Regionale FVG, Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Trieste, per quanto di loro rispettiva e specifica competenza, secondo previsione normativa vigente e sue successive modificazioni e integrazioni, oltre al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quale Autorità competente per il soccorso tecnico urgente primario. La suddetta associazione, per quanto legalmente permesso, è strutturata sull'esempio dei Corpi Volontari similari già presenti a livello nazionale, nelle regioni autonome e nelle province a statuto speciale.
3. Per il perseguimento dello scopo sociale l'associazione potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o con privati e partecipare a pubblici appalti.
4. Ai fini dello svolgimento delle sopraelencate attività, l'associazione sarà libera di aderire a organismi locali, nazionali, internazionali, nonché collaborare con soggetti pubblici o privati, che ne condividano le finalità.
5. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii., attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021 ss.mm.ii.
6. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e del Decreto del 9 giugno 2022 contente le relative Linee Giuda e ss.mm.ii.

ART. 5
(Associati)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2. L'associazione è aperta all'ammissione di tutti coloro che ne condividono gli scopi e s'impegnano a contribuire alla loro realizzazione senza alcuna limitazione in riferimento a condizioni economiche, discriminazioni di genere, religione o altra natura, non si prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, di quote associative.
3. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con le loro opere, con le loro competenze e conoscenze.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dall'Organo di amministrazione.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
6. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
7. Nel presente statuto si prevede la possibilità, su indicazione dell'Organo di amministrazione previa approvazione dell'Assemblea, di attribuire delle cariche "onorarie", tra le quali quella di "Presidente Onorario", agli associati che si sono distinti in operazioni particolari, che hanno acquisito meriti particolari, e che hanno dimostrato particolare dedizione all'associazione fornendo un contributo costante e continuativo degli anni e/o di notevole valenza professionale ai fini associativi.
8. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

ART. 6
(*Procedura di ammissione*)

1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
   - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
   - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte.
3. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
4. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima convocazione.
6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7
(*Diritti e obblighi degli associati*)

1. Gli associati hanno il diritto di:
   - esercitare il proprio diritto in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa, eleggere quindi gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
   - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
   - frequentare i locali dell'associazione;
   - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
   - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
   - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
   - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
   - rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere degli organi associativi;

- svolgere la propria attività così come concordata;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione, pena la perdita della qualifica di associato;

ART. 8
(*Perdita della qualifica di associato*)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, o non provvede al versamento della quota associativa annuale, dopo essere stato ascoltato sul punto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo di amministrazione.
3. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, facendo ricorso all'Assemblea degli associati, la quale si riunirà e delibererà su tale ricorso. Nel caso quest'ultimo venga rigettato, nel verbale di suddetta Assemblea, l'associato verrà dichiarato espulso a tutti gli effetti dall'associazione e potrà venir stralciato dal libro degli associati.
4. Nel caso siano trascorsi i 30 giorni stabiliti senza che l'associato presenti riscorso, lo stesso può considerarsi espulso a tutti gli effetti dall'associazione e potrà venir stralciato dal libro degli associati.
5. L'associato può sempre recedere dall'associazione.
6. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.
7. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
8. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.
9. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
10. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9
(*Organi*)

1. Sono organi dell'associazione:

   - l'Assemblea;
   - l'Organo di amministrazione;
   - L'Organo di Controllo;
   - Il Revisore Legale dei Conti;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, D. Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10
(*Assemblea*)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha un voto.
3. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

5. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, nel caso si tratti di assemblea ordinaria, e almeno 15 giorni prima in caso di assemblea straordinaria, al recapito, anche di posta elettronica o via fax, risultante dal libro degli associati.
6. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
7. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
8. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
   a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   b) approva il bilancio di esercizio;
   c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
   d) delibera sull'eventuale ricorso presentato dall'associato escluso;
   e) delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del c.c.);
   f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e il regolamento associativo;
   g) delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art.21 c.3 del c.c.) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
   h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
9. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
10. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea (ex art. 2370 c.c. e art. 24 del D. Lgs. 117/2017).
11. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
12. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
13. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 11
(*Organo di amministrazione*)

1. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
   a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
   b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
   c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
   d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
   e) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
   f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
   g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
   h) redigere il regolamento associativo;
   i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati.
4. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti pari a cinque (5), nominati dall'Assemblea per la durata di tre (3) anni, gli stessi sono rieleggibili.

5. I componenti dell'Organo di amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decadono di diritto dalla carica.
6. Nell'eventuale cessazione di un amministratore prima della scadenza della sua carica subentrerà allo stesso il primo disponibile tra coloro che sono risultati "non eletti" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza per procedere all' elezione del nuovo Organo di amministrazione.
7. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause d'ineleggibilità e di decadenza.
8. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
9. Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono partecipare i capisquadra, così come definiti all'art. 20, comma 9 del presente statuto, i quali potranno esprimersi sui punti all'ordine del giorno, senza avere però diritto di voto;
10. E' ammessa la presenza alla riunione dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione (ex art. 2388 c.c. in coerenza al combinato disposto degli artt. 2370 c.c. e 24 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii).
11. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'Organo di amministrazione è composto dai seguenti membri:
    a) Presidente/ Comandante;
    b) Vice-Presidente/ Vice-Comandante;
    c) Segretario e Tesoriere;
    d) 2 Consiglieri;

ART. 12
(*Presidente-Comandante*)

1. Il Presidente/Comandante rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni, in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente/Comandante è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente/Comandante dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente/Comandante convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione.
5. Il Presidente/Comandante convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice-Presidente/Vice-Comandante sostituisce il Presidente/Comandante in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
7. Nell'eventuale cessazione del Presidente/Comandante prima della scadenza della carica, lo stesso sarà automaticamente sostituito del Vice-Presidente/Vice-Comandante fino a nuova nomina. Si potrà procedere con elezione diretta del nuovo Presidente/Comandante tra i componenti dell'Organo di Amministrazione o, in assenza di candidati, mediante nuova elezione assembleare separata da quella dei restanti componenti in carica.
8. Il Presidente/Comandante assume il comando di tutti gli interventi in conformità delle disposizioni normative e dei regolamenti relativi alla Protezione Civile. Egli rappresenta il Corpo volontario e ne cura l'amministrazione, rispondendo nelle attività, ove siano presenti, agli organi preposti. In sua assenza la funzione verrà svolta secondo regolamento interno.
9. Il Presidente/Comandante nomina i capi squadra.

ART.13
(l'Organo di Controllo)

Ai verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017e ss.mm.ii., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.14
(Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 15
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali beni, ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, l'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, erogazioni liberali da associati e terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché delle attività diverse da quelle d'interesse generale di cui all' articolo 6 del Codice del Terzo Settore, come previsto dall'art. 33 del D. Lgs 117/17 e ss.mm.ii.
2. Per l'attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e ss.mm.ii.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal 1 gennaio e chiusura al 31 dicembre di ogni anno.
2. Esso è redatto nei casi e modi previsti dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal Decreto del 5 marzo 2020 e ss.mm.ii., viene predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, quindi depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, nei casi previsti, pubblicato sul sito internet dell'associazione, entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19
(Libri)

1. Oltre alle scritture contabili previste negli art. 13, 14 e 17, comma 1 del Codice del Terzo Settore, l'associazione è tenuta a tenere i seguenti libri:

a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, quando nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
e) libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali;
f) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell'Associazione, previa richiesta e fissazione di appuntamento.

ART. 20
(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ss.mm.ii.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
8. Il Corpo volontario viene organizzato in base al grado d'appartenenza definito dal più alto al più basso:
   a) Presidente/Comandante
   b) Vice-Presidente/ Vice-Comandante
   c) Caposquadra
   d) Volontario

ART. 21
(Lavoratori)

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 56 comma 1, del D. Lgs. 117/17 e ss.mm.ii. sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità d'attuazione e sono stipulate dal Presidente/Comandante dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente/Comandante, presso la sede dell'associazione.

ART. 23
(Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre associazioni operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) comprese successive modifiche e integrazioni e, ove compatibile, dal Codice civile.

Muggia (Trieste), 13 dicembre 2022

L.C.S.

Sig./ra

Sig./ra

Sig./ra

Sig./ra

Sig./ra

Sig./ra

Sig./ra